



Città metropolitana di Venezia

Il Segretario generale

Circolare n. 04/C
Provvedimento n. 9 del 9 marzo 2020

Alle Signore e ai Signori Dirigenti

e, p. c. al Signor Sindaco metropolitano

Oggetto: *limitazioni al potere deliberativo del Consiglio Metropolitano dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali - NON APPLICABILITA' AL CONSIGLIO METROPOLITANO*

Con riferimento alla propria circolare n. 1 del 14 febbraio u.s., protocollo 9135/2020 e riferita alla disciplina recata dall'art. 38 , comma 5 del D.lgs 267/2000, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti e dopo il confronto operato con Segretari di altre Città metropolitane ed anche in considerazione delle proprie riserve già manifestate nell'ambito della citata circolare in ordine alla diretta applicazione della normativa di cui all'oggetto alla Città Metropolitana, con la presente si ritiene di intervenire ulteriormente in materia.

Il Ministero dell'Interno con un proprio parere datato 04.02.2020 ha avuto modo di chiarire che la disposizione di cui all'art. 38, comma 5 del TUEL è specifica per i Consigli comunali e non si applica per analogia alle Giunte ed ai Sindaci.

La norma citata pertanto, non si riferisce agli atti di altri organi, quali la Giunta comunale o il Sindaco (in tal senso conforme giurisprudenza *T.A.R. Calabria, sez. I, sentenza 29 agosto 2018, n. 1558, T.A.R. Abruzzo, 23 luglio 2015, n. 321*, di analogo tenore, T.R.G.A. Trento 25 febbraio 2016, n. 109).

In conclusione, pertanto, mentre l'attività del consiglio comunale in periodo pre-elettorale è limitata all'adozione degli atti urgenti e improrogabili, non sono previste limitazioni per gli atti del sindaco e della giunta comunale che, quindi, potranno essere adottati fino alla data delle elezioni.

Se ne deduce che trattandosi di una norma restrittiva e limitativa dei poteri e delle funzioni degli organi di governo degli Enti Locali la sua applicazione è di stretta interpretazione e come tale non è estensibile per analogia ad altri organi e nel caso di specie ai Consigli Metropolitan.

Se è vero, infatti, che l'art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 stabilisce che, per quanto non previsto dalla medesima, occorre fare riferimento alla norma del TUEL, per quanto compatibile, tuttavia, in questa fattispecie occorre rilevare come l'assetto istituzionale della Città metropolitana sia solo indirettamente interessato dalle consultazioni elettorali comunali, anche se la nomina del Sindaco del Comune capoluogo è causa di nuove elezioni della Città metropolitana, trattandosi di procedimento elettorale di secondo grado.

Ufficio: ✉ Città metropolitana di Venezia – Segretario generale

Sede di Venezia: San Marco, 2662 - 30124 ☎041 2501530 - Sede di Mestre: Via Forte Marghera, 191 - 30173 ☎041 2501008

✉ mcristina.cavallari@cittametropolitana.ve.it - segretariogenerale@pec.cittametropolitana.ve.it



Città metropolitana di Venezia

Inoltre la previsione di cui all'art.38, comma 5, del D.lgs 267, non risulta compatibile con l'assetto istituzionale della Città Metropolitana che è solo indirettamente interessata dalle elezioni comunali nella persona del Sindaco Metropolitano

Deve pertanto ritenersi che la previsione della Legge n. 56/2014 consenta ai Consigli delle Città metropolitane di proseguire l'attività istituzionale consiliare ordinaria oltre il limite di cui all'art. 38 del TUEL citato, che trae la propria ratio ispiratrice nella necessità di evitare che il Consiglio possa condizionare la formazione della volontà degli elettori, adottando atti aventi natura cosiddetta "propagandistica", tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.

Sulla scorta delle suddette considerazioni e degli approfondimenti ulteriormente svolti è opinione della Scrivente che il Consiglio metropolitano e le sue articolazioni siano legittimati a svolgere la propria attività istituzionale ordinaria, senza limitare la programmazione delle proposte deliberative da iscrivere ai presupposti di urgenza ed improrogabilità dei provvedimenti.

Cordialità.

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Cristina Cavallari
(documento firmato digitalmente)